

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### **Premessa**

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Le operazioni di razionalizzazione dei costi si conducono attraverso ristrutturazioni aziendali, con l’obiettivo di impattare sul contenimento dei costi di funzionamento societari. Ciò implica di intervenire sulla dimensione dei costi dell’intera struttura organizzativa, con il fine di ottimizzarli dal punto di vista del rapporto costo-rendimento. Gli strumenti valutativi utili a tale scopo sono tipici delle discipline economico-aziendali e possono essere realizzate attraverso: analisi di bilancio e di costo; valutazioni riguardo le strategie di crescita aziendale nei mercati di riferimento; diagnosi organizzative, relative all’adeguatezza del modello organizzativo.

Le azioni di razionalizzazione e le relative modalità attuative che possono ricadere in tale fattispecie sono, dunque, molteplici e dipendono dalle scelte strategiche dei vertici aziendali. Queste possono comportare:

- riduzione dei costi dei consigli di amministrazione;
- riduzione dei costi degli organi di controllo;
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione;
- riduzione dei costi generali e di gestione.

### **Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che gli organi di vertice delle Amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci entro il 31 marzo 2016 hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

## **Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

La nuova disciplina prevista dalla legge 190/2014 non introduce una causa di recesso ex lege, così che, escluso il recesso dell'amministrazione, alla liquidazione della società si potrà dare corso soltanto quando questa detenga una partecipazione sufficiente ad imporre la relativa delibera assembleare.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP.

Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### **Finalità istituzionali**

L'Unione montana è un ente locale ai sensi dell'art. 2, primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'ambito territoriale omogeneo è individuato dalla L.R. n. 19/1992. L'Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;
- gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.
- ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

### **Le partecipazioni societarie dirette dell'Unione Montana.**

L'Unione Montana partecipa direttamente al capitale della seguente società:

1. **Società Informatica Territoriale s.r.l.** con una quota del 2%;

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

## **Società Informatica Territoriale s.r.l.**

La Società Informatica Territoriale s.r.l. è partecipata al 2% dall'Unione Montana.

E' una società strumentale totalmente a capitale pubblico, opera in sintonia con il mandato istituzionale dei soci e con la disciplina tracciata dal “decreto Bersani”, D.L. 4 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, dall'art. 13 dello stesso. S.I.T. ha sempre operato e opera come “mano”, competente e qualificata, di ausilio e sussidio dei soli Enti locali soci, per i quali si è posta al servizio, supplendoli o assistendoli nella cura e nell'impostazione di funzioni e compiti amministrativi o, comunque, connessi con l'assolvimento di competenze amministrative. Ha per oggetto la gestione in forma diretta o indiretta di servizi a supporto dei vari Enti ed in particolare si occupa di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi territoriali, servizi catastali, sviluppo e gestione di reti informatiche, fornitura di servizi in hosting e housing per gli enti pubblici attraverso la gestione del Centro Servizi Territoriale del socio Consorzio BIM Piave. Supporta i soci nell'innovazione digitale ed, in particolare, negli adempimenti informatici legati agli obblighi di legge previsti dal Codice Amministrazione Digitale (C.A.D. - D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e sulle linee guida dell'AGID. La Società serve un bacino d'utenza territoriale sovra provinciale come da ambiti dei rispettivi soci. (Contenuto della delibera del Consiglio n. 25 del 30/09/2013). La S.I.T. s.r.l. rispetta i criteri previsti per la razionalizzazione delle società partecipate sia come numero di amministratori che per la specificità delle attività esercitate (non vi sono società pubbliche analoghe), non sviluppa attività commerciali ed è ritenuta indispensabile per le attività dell'Ente. I bilanci di S.I.T. s.r.l. dalla data di costituzione sono sempre positivi, con un utile contenuto e nel 2014 i soci hanno costituito il Comitato di Partecipazione per il controllo analogo.

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 18

Bilancio di esercizio al 31.12.2013: utile di € 42.589,00.-

## **Determinazioni**

Alla luce delle considerazioni svolte e della relazione tecnica in allegato, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione ritenendola indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Si ritiene altresì di proporre ai vertici aziendali, in sede di Assemblea, di intraprendere azioni di razionalizzazione delle spese, previo esame analitico delle varie voci, in coerenza con le scelte strategiche aziendali risultanti dall'ultimo piano industriale approvato, secondo il seguente ordine di priorità:

- riduzione dei costi generali e di gestione;
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione;
- riduzione dei costi degli organi di controllo.